

Relazione sulla *Corporate Governance*

30 marzo 2006

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 Alla data della presente comunicazione, il Consiglio di Amministrazione della Società, conformemente a quanto disposto dall'art. 2.1 del Codice e dall'art. 2.2.3, comma 3, lett. (k) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento**”) è composta da un Amministratore Esecutivo e da quattro Amministratori non esecutivi, come di seguito indicato:

Nome e cognome	Carica	Data di nomina	Scadenza del mandato
Giovanni Battista Nunziante	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore indipendente	28 aprile 2005	Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007
Vincenzo D'Antonio	Amministratore Delegato	28 aprile 2005	Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007
Guido Paolo Gamucci	Amministratore non esecutivo	28 aprile 2005	Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007
Roberto Biondi	Amministratore non esecutivo	28 aprile 2005	Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007
Guido Cottini	Amministratore non esecutivo ed indipendente	28 aprile 2005	Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007

Il giudizio degli Amministratori non esecutivi, in virtù della loro autorevolezza e competenza, assume un peso significativo nell'assunzione di tutte le delibere consiliari.

1.2 Dei quattro Amministratori non esecutivi, i consiglieri, Avv. Giovanni Battista Nunziante, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Ing. Guido Cottini sono qualificabili come “indipendenti” ai sensi dell'art. 3 del Codice e dell'art. 2.2.3, comma 3, lett. (k) del Regolamento (come integrato dalle relative Istruzioni), in quanto:

- a) non intrattengono, né hanno intrattenuto direttamente, indirettamente o per conto terzi, nell'anno in corso e nel precedente, rapporti di natura commerciale con la Società, con le sue controllate, con l'Amministratore Delegato, con l'azionista che controlla la Società;
- b) non rendono, né hanno reso nell'anno in corso e nel precedente, neppure in forma associata, prestazioni professionali alla Società, alle sue controllate, all'Amministratore Delegato, all'azionista che controlla la Società;

- c) non intrattengono, né hanno intrattenuto nei precedenti tre anni, rapporti di lavoro subordinato o non rivestono né hanno rivestito incarichi di amministratore esecutivo nei precedenti tre anni con la Società, con le sue controllate, con l'azionista che controlla la Società;
- d) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo, o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della stessa;
- e) non sono coniuge, o convivente, né sono legati da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con l'Amministratore Delegato o con l'azionista che controlla la Società ovvero non sono coniuge, o convivente, né parente di primo grado di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

La presenza degli Amministratori non esecutivi e indipendenti nel seno dell'organo amministrativo di EEMS, è preordinata alla più ampia tutela del "buon governo" societario da attuarsi attraverso il confronto e la dialettica tra tutti gli Amministratori. Il ruolo degli Amministratori indipendenti assume rilevanza, oltre che nelle discussioni consiliari, in particolare nella partecipazione ai vari comitati interni, di cui si tratta più diffusamente nel seguito di questa nota, costituiti dal Consiglio di Amministrazione per trattare tematiche delicate e fonte di potenziali conflitti di interesse.

- 1.3 L'Amministratore, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Giovanni Battista Nunziante è anche consigliere (non esecutivo) di Texas Instruments Italia S.p.A..

2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVI POTERI

- 2.1 Per quanto riguarda le funzioni del Consiglio di Amministrazione, in ossequio a quanto disposto dall'art. 1 del Codice, EEMS è dotata di un Consiglio di Amministrazione che, come previsto dall'art. 18 dello statuto sociale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle operazioni di maggiore rilievo economico finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, comprese quelle atipiche, inusuali o con parti correlate il cui esame e la cui approvazione non siano riservati dal Consiglio di Amministrazione e sulle quali, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale gli organi delegati sono chiamati a riferire almeno ogni 3 mesi al Consiglio e al Collegio Sindacale. In generale, il Consiglio di Amministrazione opera in modo da garantire un effettivo ed efficace

svolgimento delle funzioni di gestione e, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo sopra citate e, in particolare, su quelle nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

2.2 Secondo quanto disposto dall'art. 19 dello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione può, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1.2 lett. (b) del Codice, entro i limiti di legge, nominare un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento, e/o uno o più Amministratori Delegati, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Alla luce di quanto sopra detto, il Consiglio di Amministrazione di EEMS, in data 5 maggio 2005, ha nominato Vincenzo D'Antonio Amministratore Delegato, conferendogli i poteri di cui all'Allegato A al presente documento. Con riferimento all'esercizio dei propri poteri, l'Amministratore Delegato si è impegnato ad effettuare, in modo tempestivo, un'attività di *reporting* nei confronti del Consiglio e, laddove ritenuto opportuno, a sottoporre al medesimo le decisioni prese perché possano essere ratificate.

2.3 Per quanto concerne le operazioni più significative (comprese quelle con parti correlate) il Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2006 ha approvato un documento, in sostituzione di quello in precedenza adottato con delibera del 22 aprile 2004, che individua i criteri e le linee guida per l'identificazione delle operazioni con parti correlate nonché i principi di comportamento in relazione a tali operazioni, denominato "Principi di comportamento in materia di operazioni significative con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate" (di seguito, i "**Principi**"). Anche ai sensi di quanto previsto nei Principi, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di avocare alla propria esclusiva competenza le seguenti operazioni:

a) acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di:

- aziende o rami di azienda per un valore superiore a Euro 5.000.000,00;
- partecipazioni per un valore superiore a Euro 5.000.000,00;
- immobili di valore superiore a Euro 5.000.000,00;

b) accordi di durata che non possano essere risolti senza penalità con preavviso massimo di 6 mesi;

c) *joint venture* manifatturiere e/o commerciali;

d) operazioni tra la Società e parti correlate se:

- sono atipiche e/o inusuali per un ammontare superiore a 100.000,00 Euro;
- riguardano acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di :

- i. aziende o rami d'azienda per un valore superiore a Euro 2.500.000,00;
 - ii. partecipazioni per un valore superiore a Euro 2.500.000,00;
 - iii. immobili di valore superiore a Euro 2.500.000,00.
- l'ammontare dell'operazione è superiore a Euro 1.000.000,00 e la parte correlata è:
 - i. *uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante* (come definiti dal principio contabile internazionale n. 24 – “IAS 24”);
 - ii. *uno dei familiari stretti* (come individuati dallo IAS 24) dei soggetti indicati al punto precedente; o
 - iii. *un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole (nel significato attribuito a tali fattispecie dallo IAS 24) da uno o più soggetti indicati ai punti precedenti.*
- e) operazioni di società controllate con parti correlate della Società che possono configurarsi potenzialmente come “particolarmente rilevanti” per le quali, secondo la normativa Consob, è necessario mettere a disposizione del pubblico un documento informativo.

2.4 Inoltre, al Consiglio di Amministrazione è stato attribuito il compito di determinare, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi, nonché la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione come deliberato dall'Assemblea.

3. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 3.1 L'art. 21 dello statuto della Società, conformemente a quanto disposto dall'art. 4.1 del Codice, stabilisce che le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni lavorativi.
- 3.2 In ossequio a quanto stabilito dall'art. 4.2 del Codice, l'art. 21 dello statuto prevede, inoltre, che, salvo sua assenza o impedimento, il Presidente presiede le attività del Consiglio di Amministrazione durante lo svolgimento delle relative riunioni.
- 3.3 L'art. 20 dello statuto di EEMS riserva la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, e agli Amministratori Delegati, ove nominati. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, Avv. Giovanni Battista Nunziante, non sono state conferite deleghe gestionali.

4. NOMINA E REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 4.1 Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo la determinazione dell'assemblea dei soci che precede la nomina mediante il meccanismo del voto di lista. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, si procede alla sostituzione degli stessi nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire; qualora, per qualsiasi ragione non vi fossero nominativi disponibili, il Consiglio deve convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione.
- 4.2 Il Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2005 ha riconfermato al proprio interno il "Comitato per le proposte di nomina alla carica di Amministratore" composto da una maggioranza di amministratori non esecutivi e, in particolare, dai consiglieri Vincenzo D'Antonio, Giovanni Battista Nunziante e Guido Paolo Gamucci.
- 4.3 Per quanto concerne la remunerazione degli Amministratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 8.1 del Codice, con delibera assunta in data 31 ottobre 2000 il Consiglio di Amministrazione della Società ha costituito al proprio interno un "Comitato per la Remunerazione" che, alla data della presente comunicazione, giusta delibera del 22 dicembre 2005, è composto dagli Amministratori non esecutivi, la maggior parte dei quali indipendenti, Giovanni Battista Nunziante, Guido Paolo Gamucci e Guido Cottini.

La Società ha altresì approvato un regolamento per il funzionamento di detto comitato, in forza del quale il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque quando se ne presenti la necessità.

Il comitato in oggetto, fra l'altro, formula al Consiglio di Amministrazione proposte (i) per la remunerazione degli Amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche e incarichi, nonché, su indicazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, (ii) per la determinazione dei criteri di remunerazione del direttore generale e, (iii) sulla base delle indicazioni fornite dagli amministratori e, in particolare, dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, per l'adozione di criteri generali di remunerazione dell'alta direzione della società che siano capaci di attrarre e motivare persone di livello ed esperienza adeguati.

Il Comitato può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione criteri di remunerazione degli amministratori delegati che siano legati ai risultati economici conseguiti dalla società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio stesso.

La costituzione di tale comitato garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti agli Amministratori Delegati, nonché sulle rispettive modalità di determinazione. Resta tuttavia inteso che, in conformità all'art. 2389, terzo comma, codice civile, il comitato per la remunerazione riveste unicamente funzioni propositive mentre il potere di determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

- 4.4 La Società tiene inoltre a precisare che, conformemente a quanto statuito dall'art. 8.2 del Codice e dall'art. 2.2.3, comma 3, lett. (m) del Regolamento, è intenzione della Società prevedere che parte della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti della Società, tenuto conto della loro posizione e del loro ruolo, sia costituita da emolumenti, anche sotto forma di *stock option*, legati al raggiungimento di obiettivi individuali prefissati e/o ai risultati economici conseguiti dalla Società. In particolare, l'Assemblea Straordinaria della Società del 17 gennaio 2006 ha deliberato di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, codice civile, al Consiglio di Amministrazione della società la facoltà, da esercitare entro il termine di 5 anni, in una o più volte, di aumentare il capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, codice civile, per l'importo massimo nominale di Euro 500.000 (cinquecentomila), mediante emissione di massime numero 1.000.000 (unmilione) di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 ciascuna, al servizio di uno o più *Stock Option Plan*. Tali azioni andranno offerte in sottoscrizione a pagamento, in una o più riprese, fra l'altro, ai dipendenti e ai consiglieri esecutivi della Società individuati dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta dei principi e dei criteri indicati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà in una delle prossime sedute, ed in ogni caso prima del provvedimento di ammissione a quotazione, ad individuare i termini, le modalità ed i criteri di partecipazione allo *Stock Option Plan*, il tutto in conformità alle disposizioni che regolano l'accesso al segmento STAR.

5. IL CONTROLLO INTERNO

- 5.1 Il sistema di controllo interno, così come previsto dall'art. 9.1 del Codice, è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali.
- 5.2 La responsabilità del sistema di controllo interno compete al Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce le linee di indirizzo per il controllo interno e la gestione dei rischi aziendali, verificando, con l'assistenza del Comitato per il Controllo Interno e del preposto al controllo interno, periodicamente il funzionamento

del sistema stesso. La nomina del comitato infatti non comporta la sottrazione al Consiglio di Amministrazione dei compiti e delle responsabilità relativamente al dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione.

Il sistema di controllo interno risponde all'esigenza di tutela di una sana ed efficiente gestione, nonché di individuare, prevenire e gestire nei limiti del possibile rischi di natura finanziaria ed operativa e frodi a danno della Società.

- 5.3 In ossequio a quanto stabilito dall'art. 9.3 del Codice, il Consiglio di Amministrazione, in data 22 dicembre 2005, ha riconfermato quale preposto al controllo interno il sig. Gilberto Renzi.

6. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio a quanto sancito dall'art. 10 del Codice, aveva provveduto già nel 2000 a costituire un Comitato per il Controllo Interno con il compito di attuare il sistema di controllo interno, ossia l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e la salvaguardia di beni aziendali. Il Comitato per il Controllo Interno ha sostanzialmente funzioni consultive e propositive.

Alla data della presente comunicazione, in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2005, tale comitato è composto esclusivamente dai consiglieri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, Giovanni Battista Nunziante, Guido Cottini e Roberto Biondi.

In particolare, il Comitato per il Controllo Interno svolge le seguenti funzioni:

- a) assistenza al Consiglio di Amministrazione nel fissare le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e nel verificare periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato;
- b) valutazione del piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e ricezione delle relazioni periodiche dello stesso;
- c) valutazione, unitamente ai responsabili amministrativi della Società ed ai revisori, dell'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- d) valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione ed i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;

- e) informazione al Consiglio di Amministrazione, almeno trimestralmente, in occasione delle riunioni di approvazione del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;
- f) svolgimento di ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

La Società ha approvato un regolamento per il funzionamento di detto comitato, in forza del quale il Comitato per il Controllo Interno si riunisce almeno ogni tre mesi, in coincidenza con la chiusura dei periodi dell'esercizio per i quali il Consiglio di Amministrazione è tenuto a redigere situazioni contabili destinate ad essere diffuse al mercato. Può comunque riunirsi anche con maggior frequenza, qualora ve ne sia necessità o i suoi componenti lo ritengano opportuno.

7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1 Per quanto concerne le operazioni più significative (comprese quelle tra parti correlate) il Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2006 ha approvato, a parziale modifica della delibera assunta in data 22 aprile 2004, il documento denominato "Principi di comportamento in materia di operazioni significative con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate" (di seguito, i "**Principi**").

Anche ai sensi di quanto previsto nei Principi, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di avocare alla propria esclusiva competenza alcune operazioni ritenute maggiormente significative e, in particolare, le operazioni con parti correlate di un certo rilievo, come meglio specificato *supra* al Paragrafo 2.

In questi casi è previsto l'invio al Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Amministratore Delegato, di una nota che illustri: (i) gli aspetti caratterizzanti dell'operazione; (ii) la natura della correlazione; (iii) la sussistenza di eventuali conflitti di interesse; (iv) l'interesse della società all'operazione; (v) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione; e (vi) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.

In generale, i Principi prevedono che le operazioni con parti correlate siano eseguite con criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale in conformità a quanto previsto dall'art. 2391-*bis* del Codice Civile e dall'art. 11, comma 1, del Codice.

Come indicato nel Codice (art. 11, comma 2), nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:

(i) informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo; e (ii) si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'operazione, può farsi assistere da esperti indipendenti ai fini, a mero titolo esemplificativo, della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica .

8. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

8.1 La Società ha delegato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2004, l'Amministratore Delegato per la definizione, come previsto dall'art. 6.1 del Codice, (i) di un regolamento per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni *price sensitive* e (ii) del Codice di Comportamento di cui all'articolo 2.6.3 del Regolamento dei Mercati organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

I documenti predisposti dall'Amministratore Delegato sono stati approvati e adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2004 e successivamente modificati con delibera del 17 gennaio 2006.

8.2 In particolare, la "Procedura di comunicazione al mercato di informazioni riguardanti la Società" (la "**Procedura**") prevede che EEMS e le società dalla stessa controllate comunichino al mercato con tempestività le Informazioni Rilevanti (come definite nella stessa Procedura) nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza, trasparenza, continuità e parità di accesso all'informazione.

L'Amministratore Delegato assicura la corretta gestione delle comunicazioni al mercato delle informazioni riguardanti la Società, di quelle riservate, dei fatti di rilievo ed in particolare delle Informazioni Rilevanti, vigilando sull'osservanza della Procedura. All'Amministratore Delegato spetta altresì la valutazione sulla rilevanza dell'informazione oggetto di comunicazione; a tal fine l'Amministratore Delegato si confronta con l'*Investor Relator* e con la direzione aziendale direttamente coinvolta.

La comunicazione all'esterno delle Informazioni Rilevanti avviene tramite l'*Investor Relator* della Società nel rispetto delle modalità indicate nella Procedura. In particolare, l'*Investor Relator* predispone un comunicato stampa e verifica che questo sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente. I comunicati stampa, prima della loro diffusione, devono essere approvati:

- a) dal Consiglio di Amministrazione quando siano relativi a operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.);
- b) dall'Amministratore Delegato, in tutti gli altri casi.

I comunicati stampa contenenti informazioni riguardanti altre società del Gruppo EEMS sono approvati dall'Amministratore Delegato, di concerto con i singoli Presidenti delle società controllate.

La Procedura disciplina poi analiticamente anche la diffusione al mercato di Informazioni Previsionali (come definite nella Procedura), la comunicazione in assemblea di Informazioni Rilevanti, gli incontri con gli operatori del mercato, la diffusione di informazioni tramite il sito internet della Società e il comportamento da tenere in caso di *rumors*.

- 8.3 Per quanto riguarda invece il Codice di Comportamento, esso è diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni compiute sugli strumenti finanziari quotati (o su altri strumenti finanziari a questi connessi) emessi dalla Società, da parte degli Amministratori e dei Sindaci nonché del Direttore Generale, ove nominato, e di ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell'incarico ricoperto nella Società e nelle sue principali controllate, ad informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e del gruppo ed idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.

Il Consiglio di Amministrazione nel Codice di Comportamento ha quindi individuato (i) le categorie di soggetti che sono considerate Persone Rilevanti, (ii) le operazioni che devono essere oggetto di comunicazione alla Società da parte delle stesse Persone Rilevanti (le “**Operazioni**”), (iii) le modalità e la tempistica della comunicazione, (iv) il soggetto incaricato di ricevere e gestire le informazioni (il c.d. “**Referente**”), (v) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi di comportamento ed informazione ivi previsti. Inoltre il Codice, allo scopo di prevenire ipotesi di conflitto di interessi e di conseguente pregiudizio per la Società ed il gruppo, vieta alle Persone Rilevanti di compiere Operazioni nei giorni intercorrenti tra la data di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione chiamate ad approvare il *budget*, il *business plan*, e/o qualsivoglia situazione patrimoniale della Società (quali ad esempio il progetto di bilancio annuale, la relazione semestrale, le relazioni trimestrali) e la comunicazione al pubblico dell'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di tali documenti o situazioni patrimoniali.

9. RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI

- 9.1 I rapporti con gli investitori e con gli altri soci, secondo quanto raccomandato dall'art. 12 del Codice, verranno intrattenuti da un *investor relator* individuato nella persona del dott. Alessio Turco.

10. ASSEMBLEE

- 10.1 In ossequio a quanto disposto dall'art. 13.4 del Codice, l'Assemblea del 31 ottobre 2000 ha approvato un regolamento che disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

11. I SINDACI

- 11.1 L'art. 25 dello Statuto di EEMS prevede il voto di lista per la nomina dei componenti del collegio sindacale, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti a libro soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione e che da soli, ovvero, insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria in prima convocazione. E' altresì previsto che, unitamente a ciascuna lista, siano depositate anche le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile per tali cariche.

Ai sensi dell'art. 14.2 del Codice, i Sindaci agiscono con autonomia e indipendenza e, pertanto, non sono "rappresentanti" della maggioranza o minoranza che li ha indicati o eletti.

Conformemente a quanto statuito dall'art. 14.3 del Codice, i Sindaci devono mantenere la massima riservatezza in ordine ai documenti ed alle informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico e rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno di documenti e notizie riguardanti la Società.

ALLEGATO A

1. stipulare contratti di acquisto o vendita di beni immobili di importi unitari non superiori a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) o equivalenti in altra valuta;
2. stipulare contratti di acquisto o vendita, e contratti di *leasing*, in genere di beni immateriali, di beni mobili (fatto salvo quanto indicato al punto 5. che segue) e mobili registrati di importo unitario non superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) o equivalente in altra valuta;
3. stipulare e risolvere contratti di locazione, anche ultranovennali, di beni mobili o immobili;
4. stipulare e risolvere contratti attivi e passivi di licenza che comportano l'incasso o il pagamento di *royalties* annue di importo non superiore a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni) o equivalenti in altra valuta;
5. stipulare e risolvere contratti di acquisto e vendita di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi e quant'altro strettamente connesso ed inerente all'attività tipica della Società;
6. stipulare e risolvere contratti di distribuzione, contratti estimatori, di *franchising*, di *merchandising* e di agenzia;
7. stipulare e risolvere contratti di appalto di beni e servizi, di fornitura di beni e servizi, di somministrazione di beni e servizi; stipulare e risolvere contratti di consulenza annuali di importo unitario non superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni);
8. stipulare e risolvere contratti di assicurazione, concordando ed accettando premi ed indennità;
9. stipulare e risolvere contratti promo-pubblicitari e di sponsorizzazione di importo non superiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni) o equivalente in altra valuta;
10. stipulare e risolvere contratti di trasporto e spedizione;
11. stipulare e risolvere contratti con agenzie di vigilanza o sicurezza;
12. concludere contratti di acquisto, vendita, permuta, riporto a premio, a termine ed ogni altra forma tecnica avente ad oggetto titoli di credito pubblici e privati, italiani ed esteri e di qualunque specie, nonché di crediti non incorporati in titoli di credito ed ogni altro valore mobiliare; il tutto per importi non superiori a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) o equivalenti in altra valuta. Il predetto limite di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) non si applica ad operazioni di investimento di liquidità della Società in pronti contro termine ovvero strumenti assimilabili aventi una scadenza non superiore a 45 giorni;
13. concludere contratti di acquisto e vendita di valuta a pronti ed a termine utilizzando contratti a termine e derivati per coperture di esposizioni in terze valute a fronte di debiti e crediti correnti e futuri nel limite delle singole esposizioni e/o del 50% delle previsioni per i successivi dodici mesi;

14. richiedere ed assumere finanziamenti anche a medio-lungo termine in qualsiasi forma e condizione, di importo non superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) o equivalente in altra valuta; effettuare operazioni di anticipazione su fatture o ricevute bancarie senza limite;
15. costituire ed accettare pegni ed ipoteche di qualunque natura;
16. procurare, instaurare, stabilire e perfezionare affidamenti presso banche;
17. aprire ed estinguere conti correnti bancari attivi e conti correnti postali, effettuandovi depositi e prelievi anche a mezzo assegni all'ordine di terzi;
18. effettuare depositi a qualsiasi titolo, svincolare i depositi stessi presso le amministrazioni dello Stato e presso qualsiasi altro ufficio pubblico, con facoltà di firmare discarichi ed esoneri di responsabilità per i funzionari interessati;
19. emettere, girare, incassare, trarre, quietanzare, accettare effetti di commercio, emettere o girare assegni sui conti correnti intestati alla Società anche a valere su disponibilità di scoperto, girare assegni, firmare lettere di addebitamento su qualsiasi conto, estratti conti accompagnatori di titoli, effetti, assegni, vaglia e valori in genere;
20. amministrare, assumere, destinare, trasferire e licenziare il personale di qualsiasi grado e categoria, variarne le condizioni di rapporto di lavoro, prendere provvedimenti disciplinari nei confronti del predetto personale, svolgere e concludere trattative sindacali;
21. rilasciare estratti di libri paga ed attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi e mutualistici che per gli altri enti o privati; curare l'osservanza degli adempimenti cui la Società è tenuta quale sostituto d'imposta, con facoltà, tra l'altro, di sottoscrivere, ai fini di tali adempimenti, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato ivi compreso il certificato di cui agli articoli 1 e 3 del D.P.R. 600/73;
22. rappresentare la Società in qualsiasi controversia di lavoro e nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro, istituti previdenziali, infortunistici ed assicurativi per dipendenti aziendali;
23. rappresentare la Società davanti alle organizzazioni di categorie e sindacati, nonché presso qualsiasi istituzione, associazione e consorzio;
24. rappresentare la Società davanti agli Uffici Finanziari di ogni ordine e grado ed alle Commissioni Tributarie, alle Autorità Amministrative, sindacali e politiche presentando ricorsi, denunce e reclami, nominando all'uopo avvocati, procuratori alle liti e periti;
25. rappresentare la Società in giudizio come attrice o come convenuta in ogni grado e sede di giurisdizione (comprese quelle penali, speciali, amministrative ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione) nominando all'uopo avvocati, procuratori alle liti e periti;
26. promuovere atti esecutivi e conservativi e di urgenza e curarne, occorrendo, la revoca;

27. stipulare transazioni relativamente alle controversie in essere, accettare e respingere proposte di concordato; definire e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, qualsiasi vertenza, sia in base a clausola compromissoria sia in base a separati atti di compromesso nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali;
28. definire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori o interPELLI anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali ed eleggere domicilio;
29. promuovere dichiarazioni di fallimento, rappresentare la Società nelle relative procedure ed affermare la verità dei crediti;
30. compiere qualsiasi operazione presso l'amministrazione del debito pubblico, la Banca d'Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, la Direzione Centrale e le tesorerie provinciali del Tesoro, le Ferrovie dello Stato, i servizi postali e telegrafici ed in genere qualsiasi amministrazione, cassa ed ufficio dello Stato e parastatale nonché delle regioni, delle province, dei Comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza, di enti morali, di associazioni, società ed imprese;
31. riscuotere somme da chiunque ed a qualsiasi titolo dovute, esigere vaglia postali e telegrafici, mandati, assegni, vaglia cambiari da amministrazioni pubbliche, enti morali, istituti di credito, banche, società e privati e rilasciarne la relativa quietanza; ritirare dagli uffici postali, ferroviari o di trasporto marittimi o aerei o da qualsivoglia altro ufficio merci, colli, pieghi, valori, lettere ed effetti postali anche raccomandati ed assicurati, dando discarichi e facendo riserve, contestazioni, ricorsi e denunce;
32. compiere ogni operazione di deposito, svincolo, tramutamento di certificati ed ogni altra operazione sui titoli del debito pubblico presso la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie, le Intendenze di Finanza e le Pubbliche Amministrazioni in genere;
33. firmare la corrispondenza ordinaria;
34. compiere tutti gli atti necessari, o anche solo opportuni, impartendo all'uopo ordini e direttive, in relazione ad ogni adempimento connesso alle disposizioni della legge 675/96 in materia di *privacy*;
35. elaborare e proporre al Consiglio progetti di sviluppo strategico della Società, finalizzati alla individuazione di nuovi prodotti, mercati ed allo sviluppo delle risorse umane;
36. compiere, impartendo le necessarie o anche solo opportune direttive, tutte le operazioni, attività ed atti quali necessari al rispetto ed alla conformità alle, di volta in volta, vigenti ed applicabili disposizioni normative e regolamentari in materia antinfortunistica, di igiene del lavoro e di tutela ambientale degli impianti produttivi e delle strutture operative ed amministrative della Società. Compiere tutti gli atti, attività od operazioni necessari o anche solo opportuni ai fini di implementare le predette disposizioni di legge e regolamentari;
37. conferire ed accettare mandati speciali, revocarli e rinunziarvi nell'ambito dei poteri sopra conferiti.

Gli importi in Euro o equivalente in altra valuta sopra indicati varranno anche in caso di pluralità di operazioni riconducibili, per modalità, termini o scopo, ad un'operazione unitaria.

Tutti i sopra citati poteri si intendono attribuiti al Sig. Vincenzo D'Antonio con facoltà di subdelegare e promessa di *rato et valido*, con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia eccezione di carenza di poteri.